

REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/87 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1987****che fissa la data di applicazione nella Comunità del sistema di certificati d'origine previsto dall'accordo internazionale sul caffè del 1983 quando sono in vigore i contingenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2896/87 del Consiglio, del 28 settembre 1987, relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsto dall'accordo internazionale sul caffè del 1983 quando sono in vigore i contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che nella sessione dei giorni dal 21 settembre al 5 ottobre 1987, il consiglio dell'organizzazione internazionale del caffè ha deciso di ripristinare i contingenti a decorrere dal 6 ottobre 1987;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

considerando che è quindi opportuno applicare le disposizioni suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'attuazione dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2896/87 sono applicabili a decorrere dal 6 ottobre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Lorenzo NATALI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 276 del 29. 9. 1987, pag. 1.